

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO:IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA PROFESSIONISTI E TRA IMPRESE

INTRODUZIONE

È frequente che più professionisti o più imprese si trovino a svolgere la propria attività in forma autonoma, condividendo però i medesimi spazi o le medesime risorse (dipendenti, utenze, fotocopiatrice eccetera) al fine di ottimizzare i costi.

In tale contesto si pone però il problema della corretta gestione, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, del riaddebito delle spese comuni.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funziona il riaddebito delle spese?
2. Come viene tassato ai fini IRPEF il riaddebito delle spese?
3. Come funziona la disciplina ai fini IVA?
4. Come funziona il riaddebito delle spese tra imprese?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA IL RIADDEBITO DELLE SPESE?

R.1. Nell'attuale contesto economico accade sempre più spesso che **imprese o professionisti** decidano di svolgere la propria attività in forma autonoma (cioè non costituiti in associazione professionale) condividendo i medesimi locali e, talvolta, risorse aggiuntive.

Dal lato delle imprese ciò può accadere nel caso di **mercati coperti** o per **più imprese al dettaglio** che in unico locale organizzano corner specializzati per prodotto, gestiti da imprenditori diversi.

Anche **nel mondo dei professionisti** gli esempi sono numerosi: più **avvocati, medici o commercialisti** decidono di strutturare la propria attività attraverso un'organizzazione di risorse e di mezzi collettiva, tale da comportare la condivisione degli strumenti necessari per lo svolgimento della professione e, in particolare, degli spazi in cui si opera (**studi professionali**).



Per ragioni di praticità operativa, queste forme d'impresa sovente sono organizzate in modo tale che i beni e i servizi condivisi ed utilizzati da più professionisti siano **riconducibili ad uno soltanto di essi**, che ne sopporta il costo complessivo per poi **riaddebitarlo proporzionalmente** ai colleghi.

D.2. COME VIENE TASSATO AI FINI IRPEF IL RIADDEBITO DELLE SPESE?

R.2. La riforma IRPEF/IRES¹ è intervenuta a sancire esplicitamente **l'esclusione dal reddito di lavoro autonomo** delle somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti di spese sostenute, incluse le spese comuni di studio (tra cui **telefono, energia elettrica, segreteria**). La norma è in linea con i chiarimenti forniti nel tempo dall'Agenzia delle Entrate secondo cui:

- ♦ il costo sostenuto può essere **dedotto solo per la parte di attività svolta** e non anche per la parte riaddebitata agli altri professionisti;
- ♦ i professionisti che pagano il rimborso hanno diritto a **dedurre il costo nell'anno di sostenimento della spesa**, dato che nell'ambito del lavoro autonomo rileva il c.d. "**principio di cassa**";
- ♦ le somme rimborsate **non assumono alcuna rilevanza reddituale**, costituendo di fatto una variazione in diminuzione del costo complessivo sostenuto dall'intestatario dei contratti.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Con la risposta a interpello n. 171 del 26.06.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti nel caso di spese **sostenute da un'associazione professionale**.

TIPOLOGIA SPESA	CHIARIMENTO
-----------------	-------------

¹ art. 5 del D.Lgs 192/2024.

Premio polizza copertura rischi professionali sostenuta	Se il premio della polizza per la copertura dei rischi professionali per ragioni di opportunità viene: ♦ stipulato dall'associazione professionale (unico contraente), e ♦ riaddebitato ai singoli professionisti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il riaddebito: ♦ non assume rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto non si tratta di provento percepito in relazione all'attività artistica/professionale; ♦ l'associazione può dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico, ossia non riaddebitato.
Interessi attivi conto corrente bancario	sono redditi di capitale gli interessi attivi: ♦ maturati sul c/c dell'associazione professionale utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, ♦ si rende quindi applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte della banca.

D.3. COME FUNZIONA LA DISCIPLINA AI FINI IVA?

R.3. Il riaddebito con IVA rappresenta un tema particolarmente delicato in quanto può comportare un aggravio dei costi per i professionisti che svolgono attività a detrazione limitata (sanitaria, assicurativa, finanziaria). Il Decreto di riforma IRPEF/IRES² **non è intervenuto in ambito IVA**; pertanto, le situazioni che possono verificarsi nella pratica sono 3:

IPOTESI	QUANDO RICORRE
Stipula congiunga	Tutti i professionisti si intestano singolarmente i vari contratti , utenze, etc. In tal caso le regole sono quelle generali ai fini IVA per ciascuna fattispecie
Imponibilità IVA	Quando il riaddebito configura una prestazione di servizi autonoma rispetto alla prestazione ricevuta
Mandato senza rappresentanza	Qualora i professionisti operino con una ricostruzione contrattuale coerente con l'istituto del mandato senza rappresentanza

IMPONIBILITÀ IVA

Con la risposta a interpello n. 189 del 14.07.2025 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un avvocato che, a seguito dello scioglimento di una associazione professionale, ha continuato a condividere con i colleghi l'utilizzo dei locali, dei dipendenti e dei servizi dello studio, con successivo **riaccredito pro quota dei costi sostenuti da uno dei professionisti**. In particolare, l'accordo stipulato tra le parti prevedeva che uno degli ex associati si facesse carico direttamente delle seguenti **spese comuni**:

² D.Lgs 192/2024.

- ♦ **personale dipendente;**
- ♦ **locazione e utenze;**
- ♦ **manutenzione, cancelleria, riviste;**
- ♦ **spese condominiali e vigilanza.**

e che successivamente le stesse venissero **riaddebitate analiticamente** agli altri, secondo percentuali concordate.



L'Agenzia delle Entrate ha affermato che **nel caso di specie**: *"le somme dovute per il riaddebito delle spese comuni non costituiscono il corrispettivo di un mandato, ma rappresentano a tutti gli effetti operazioni imponibili IVA."*

Di conseguenza i **rimborsi seguono l'IVA del compenso professionale**: sono quindi **imponibili al 22%**, anche se la spesa originaria sconta un'aliquota ridotta (es. hotel/ristorazione al 10%); con **l'unica deroga prevista** per le anticipazioni in nome e per conto del cliente.

Con riferimento agli **interessi legali** riconosciuti nella sentenza, l'Agenzia conferma che: *"Gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti non concorrono alla formazione della base imponibile IVA"*.

La **funzione risarcitoria prevale su quella corrispettiva**: pertanto l'IVA non va applicata né indicata in fattura per tali somme.

IPOTESI RIMBORSO	INTESTAZIONE DOCUMENTO	TRATTAMENTO IVA PROFESSIONISTA
Imposte/diritti/registri anticipati dal professionista in nome e per conto	Cliente	Esclusi da IVA (codice natura N1)
Viaggi, vitto, alloggio del professionista per la trasferta	Professionista	Imponibili IVA (aliquota ordinaria 22%)
Trasporto persone (taxi, NCC, ecc.)		♦ riaddebito imponibile ♦ IVA a monte indetraibile
Hotel/ristorazione con fattura		♦ riaddebito imponibile ♦ IVA a monte detraibile

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

Il rapporto civilistico tra i professionisti che dividono in comune lo studio può essere inquadrato anche nell'ambito del **mandato senza rappresentanza**. La citata risposta n. 189/2025 ha infatti escluso la riconducibilità al mandato nel caso analizzato, non in assoluto. Si ricorda che:

- ♦ il mandato³ è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere **uno o più atti giuridici per conto dell'altra**;

³ art. 1703 del c.c.

- ♦ il mandato “senza” rappresentanza⁴ è caratterizzato dal fatto che il mandatario agisce “in nome proprio ma per conto del mandante”.

Il regime IVA applicato alle prestazioni ricevute dal mandatario senza rappresentanza (professionista intestatario dei contratti/spese) opera anche nell'ambito del rapporto con i mandanti, con **applicazione dell'IVA** soltanto se prevista nell'operazione originaria.

Appare evidente, quindi, che se un professionista è soggetto a detrazione limitata, la formalizzazione di un mandato senza rappresentanza **può comportare un risparmio d'imposta**.

Esempio 1

Mario Rossi, commercialista, è intestatario di un contratto di locazione di uno studio professionale che condivide con altri due colleghi. L'accordo sottoscritto prevede il riaddebito delle spese sostenute in ragione di 1/3 ciascuno.

Tipologia spesa	Importo Totale	IVA (22%)
Locazione	9.000	1.980
Utenze	2.700	594
Pulizie	3.300	726
Totale	15.000	3.300

In caso di riaddebito a ciascun professionista verrà addebitato quanto segue:

Tipologia spesa	Importo Totale	IVA (22%)
Locazione	3.000	660
Utenze	900	198
Pulizie	1.100	242
Totale	5.000	1.100

Se tutti e tre i professionisti non hanno limitazioni alla detrazione dell'imposta rappresenta la soluzione più semplice e diretta, senza penalizzazioni per erario e singoli professionisti



Sulla scorta dei principi generali dell'imposta, le operazioni di riaddebito **non possono generare effetti distorsivi** nell'applicazione del tributo.

Pertanto in caso di **costi con IVA indetraibile in via oggettiva**⁵ il professionista mandatario non deve sopportare l'onere dell'indetraibilità sull'acquisto dei servizi, restando neutrale alla fattispecie.

⁴ art. 1705 del c.c

⁵ art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972.

Pertanto:

- ♦ il mandatario **detrae integralmente l'Iva** addebitatagli dal fornitore;
- ♦ l'**indetraibilità** dell'imposta grava **soltanto sul mandante** (che non detrae l'Iva riaddebitata dal mandatario).

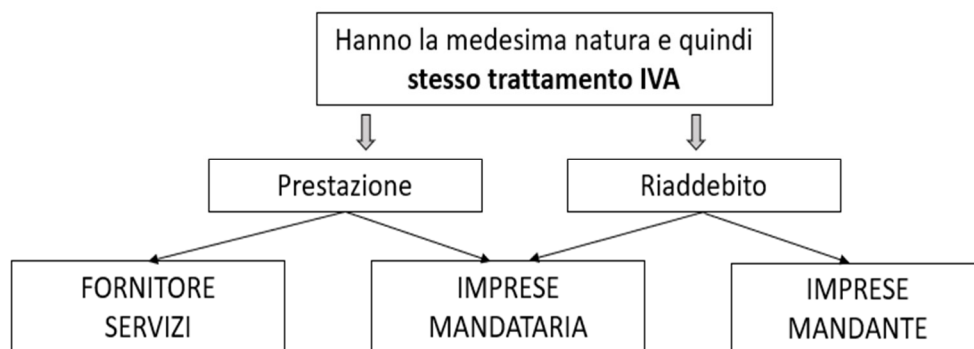
D.4. COME FUNZIONA IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA IMPRESE?

R.4. A differenza di quanto visto per i professionisti, il riaddebito delle spese **tra più imprese** che svolgano la loro attività in forma autonoma nei medesimi spazi **non pone particolari problemi**. Sotto il profilo civilistico, il rapporto intercorrente tra l'impresa attiva e quella passiva del riaddebito deve essere inquadrato quale **mandato senza rappresentanza**.

Ai fini dell'IVA, pertanto, operano le previsioni dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972 che:

qualifica come prestazione di servizi l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che renda o riceva servizi per conto del mandante

in base ad una *fiction iuris* **omologa totalmente** ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante



In quest'ambito capita spesso che si ricorra **all'acquisto di servizi per conto di terzi**, solitamente **i clienti**.

Nel caso in cui le anticipazioni siano effettuate nell'ambito di un mandato con rappresentanza⁶, e **quindi in nome e per conto del cliente**, i relativi rimborsi in esame **non devono essere assoggettati ad IVA** secondo la previsione dell'articolo 15, comma 1, n. 3 del D.P.R. 633/1972 che esclude espressamente dalla base imponibile *"le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, perché regolarmente documentate"*. A tal fine è necessario che:

- ♦ le spese vengano **analiticamente documentate** (no rimborso forfettario complessivo);

⁶ art. 1704 del codice civile.

- ♦ il documento di spesa contenga l'**intestazione al cliente**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti